

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
DI CO.TRA.L. S.P.A.**

**PREMESSA**

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La forma di responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico della Società è di natura amministrativa. Il fatto costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante della Società, opera su due piani, in quanto, da una parte, integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, il quale è punibile con sanzione penale, dall'altra sostanzia un illecito amministrativo punibile con sanzione amministrativa a carico della Società nel cui interesse o vantaggio quel medesimo atto o fatto è stato commesso.

Il Decreto legislativo 231 del 2001 all'art. 6 contempla la cosiddetta "clausola esimente" stabilendo che la Società non risponde della responsabilità amministrativa da reato se prova che :

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza - OdV);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In CO.TRA.L. S.p.A. l'Organismo di Vigilanza (di seguito "L'Organismo" o "O.d.V.") è un organo collegiale appositamente costituito.

L'O.d.V. è uno dei soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno della Società e, attraverso un'azione coordinata, integrata e di relazione con gli altri soggetti, funzioni e organi di controllo e vigilanza, contribuisce al corretto funzionamento dello stesso.

**Articolo 1 – COMPOSIZIONE, DURATA, COMPENSI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E REQUISITI DEI SUOI COMPONENTI, IPOTESI DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA**

1. L'O.d.V. è un organo collegiale composto da tre (3) componenti, di cui un amministratore non esecutivo ed indipendente e due professionisti, selezionati dall'AD su mandato del CdA tra esperti dotati di professionalità in materia di revisione dei conti/controllo di gestione/processi di controllo interno e in materia di diritto penale, con conseguente nomina del Presidente OdV nella persona dell'amministratore indipendente e non esecutivo ovvero nel professionista esperto di materie giuridiche.

2. L'Organismo ha durata in carica per tre (3) esercizi.

3. Ai due componenti esterni è previsto come compenso un gettone di presenza/compenso annuale a forfait il cui importo è determinato dall'Organo Amministrativo.

3. Almeno uno dei componenti esterni è esperto delle tematiche amministrative e finanziarie, con particolare riguardo al controllo di gestione, revisione dei conti e processi di controllo interno.

4. Almeno uno dei componenti esterni alla Società è esperto in diritto penale.

5. Per i componenti dell'O.d.V., interni e/o esterni, devono essere assicurati i requisiti soggettivi formali dell'onorabilità e della moralità.

6. Costituiscono cause d'ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'O.d.V. :

- le circostanze di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori e dei sindaci);
- esistenza di condanne penali o di provvedimenti interdittivi o di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici uffici;
- l'essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per altri motivi disciplinari, ovvero non essere decaduti dall'impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti.

7. I membri dell'Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine:

- il Presidente dell'O.d.V. decade anche in caso di perdita dei requisiti di indipendenza e non esecutività;

- il componente dell'Organismo deve comunicare tempestivamente al Presidente O.d.V., se diverso da questi, o al Presidente del C.d.A. se è lo stesso presidente dell'O.d.V., e agli altri componenti l'avvenuta perdita dei requisiti;
- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i nuovi membri al fine di garantire il funzionamento di detto organismo sino alla sua naturale scadenza a conclusione del terzo esercizio di mandato;
- l'Organismo si intende decaduto se la Società incorre in sentenza di condanna o di patteggiamento per violazione del D.lgs. 231/2001 e del relativo Modello adottato dalla Società, a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza.

8. L'Organismo potrà avvalersi della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 come supporto per le proprie attività secondo quanto previsto dal vigente Modello adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.231/01.

## **Articolo 2 - RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni, ed almeno una (1) volta al mese, mediante avviso di convocazione inviato, su iniziativa del Presidente dell'Organismo o dal responsabile della struttura aziendale di supporto all'O.d.V., di regola almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la riunione. Copia dell'avviso è inviata al Presidente della Società nonché all'Amministratore Delegato e al Presidente del Collegio dei Sindaci.
2. Il Presidente dell'Organismo dirige le riunioni e i lavori dell'OdV sono seguiti con il supporto del responsabile della struttura aziendale deputata alle attività di cui al D.lgs. 231/2001. Laddove sia impedito o assente, è sostituito dal componente dell'O.d.V. più anziano nella carica o in caso di parità, di età.
3. Alle riunioni può partecipare il Presidente della Società nonché l'Amministratore Delegato della Società per esprimere le valutazioni di competenza.
4. Gli amministratori esecutivi, la società di revisione, il responsabile della funzione amministrativa ed eventuali altri soggetti possono partecipare alle riunioni dell'Organismo su invito del Presidente dell'Organismo.
5. L'avviso contiene l'indicazione (i) del luogo, di norma la sede o le sedi secondarie della Società, (ii) della data e (iii) dell'ora della riunione, nonché (iv) le materie da trattare.

6. Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri dell'Organismo, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici/tematici.
7. Il Presidente, qualora ne ravveda la necessità, può convocare l'Organismo con carattere d'urgenza e fare esaminare dall'Organismo dei punti non iscritti all'ordine del giorno per l'approvazione.
8. Il Presidente, anche su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso dei presenti.
9. L'Organismo può riunirsi in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Organismo ed il responsabile della struttura aziendale di supporto dell'O.d.V..
10. L'Organismo è validamente riunito in presenza di almeno la metà dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Organismo.
11. Il responsabile della struttura aziendale deputata alle attività di cui al D.lgs. 231/2001 e di supporto all'O.d.V. svolge il ruolo di segretario e redige i verbali delle riunioni. I verbali sono firmati dal Presidente dell'Organismo o, in sua assenza, dal componente più anziano dei presenti, che ne fa le veci ai sensi dell'art.2.2 e dal Segretario e vengono trasmessi ai componenti dell'Organismo, al Collegio Sindacale, al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società.
10. La riunione dell'Organismo è di norma preceduta da una riunione tecnica preparatoria, convocata dal Presidente alla quale possono partecipare anche membri non permanenti dell'OdV ed essere invitati dal Presidente, qualora necessario, soggetti esterni.

### **Articolo 3 - VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. L'approvazione del verbale della riunione viene sempre posto all'ordine del giorno della riunione successiva dell'Organismo.
2. Una sintesi delle decisioni assunte dall'Organismo viene preparata, consegnata e ratificata alla chiusura della stessa riunione.

3. I verbali delle riunioni debbono riportare sinteticamente anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
4. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto all'Organismo, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione
5. I verbali approvati sono trasmessi ai componenti dell'Organismo entro i successivi venti (20) giorni solari.
6. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno può richiedere l'approvazione del verbale tramite la procedura della consultazione scritta di cui al successivo articolo.

#### **Articolo 4 - CONSULTAZIONE SCRITTA**

1. Nell'intervallo tra le riunioni il Presidente può attivare, se le circostanze lo richiedono, una procedura di consultazione scritta dei membri dell'Organismo.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura della consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri dell'Organismo, i quali esprimono il loro parere.

#### **Articolo 5 - COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:
  - vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società (di seguito "Modello"), ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
  - verificare l'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
  - mantenere e aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti delle attività ed alle modifiche della struttura aziendale;
  - presentare proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale.
2. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve provvedere a:
  - verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere

segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda al rischio di reato;

- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello.

3. Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predispone annualmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individua le azioni correttive da intraprendere. A tal fine, deve provvedere:

- per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
- per implementare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.);
- per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.

4. Inoltre, deve:

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;
- predisporre ad aggiornare con continuità una cartella sulla rete interna aziendale contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 e al Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine.

5. L'Organismo di Vigilanza deve essere inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie delle quali dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti, e per tale aspetto si rimanda all'art. 8 del presente Regolamento.

6. Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratta, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

7. Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che peraltro risulta integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, é proprio l'Organismo a doversi attivare affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti.

8. All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, etc.).

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni.

#### **Articolo 6 – FLUSSI INFORMATIVI PER L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. I flussi informativi e le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

2. Devono essere trasmesse all'Organismo le informative concernenti:

- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate, in relazione a fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01 ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

3. Quanto alle Segnalazioni di violazione del Modello, chiunque (dipendente, collaboratore, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di violazione o sospetta violazione delle regole previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo deve effettuare segnalazione in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

4. Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione a disposizione nell'Area Etica attivata sull'Intranet aziendale.

5. La segnalazione deve essere inviata presso l'Auditing interno o tramite la casella di posta elettronica dedicata [segnalazioneodv@cotralspa.it](mailto:segnalazioneodv@cotralspa.it).

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e contenere informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione stessa al fine di permettere di procedere tempestivamente ed in modo appropriato nelle attività di indagine.

6. L'Organismo di Vigilanza valuterà con tempestività le segnalazioni ricevute, anche avvalendosi della struttura aziendale deputata alle incombenze di cui al D.lgs. 231/2001 e di supporto all'O.d.V., (anche se effettuate utilizzando uno strumento diverso dal Modulo standard) e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

7. L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere documentata o conservata.

8. E' compito dell'Organismo di Vigilanza promuovere l'attivazione di eventuali provvedimenti disciplinari in caso di accertate violazioni del Modello, anche in maniera indipendente dall'eventuale procedimento della magistratura.

9. Devono essere garantiti i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

10. Il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

11. Gli obblighi di segnalazione da parte di dipendenti ed altri soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nell'ambito delle consuete modalità di comunicazione interna.

## **Articolo 7 – FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

1. L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

2. In proposito, l'Organismo di Vigilanza predisponde per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale:

- con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.;

- tempestivamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in

materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

3. L'Organismo di Vigilanza riporta in modo continuativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a sua volta terrà adeguatamente informato il Consiglio stesso.

4. Lo stesso Organismo deve, con cadenza almeno semestrale o in ogni caso quando ve ne sia la necessità, riunirsi con il Collegio Sindacale per valutare ogni dato o elemento riguardante gli ambiti di rispettiva competenza che, in un'ottica di approccio integrato al controllo interno, sia opportuno valutare unitamente al Collegio dei Sindaci per la reciproca e fattiva collaborazione.

5. L'Organismo mantiene e assicura inoltre flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- presenta il Programma annuale delle Verifiche ai sensi del D.Lgs.231/01 al fine dell'approvazione ed il piano di spesa per l'esercizio successivo;
- presenta la Relazione Annuale sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie assegnate;
- riferisce in merito alle eventuali variazioni non strutturali apportate sul Modello di Organizzazione e Gestione così come dalle deleghe ricevute;
- propone eventuali modifiche di carattere "strutturale" al Modello, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- presenta una Relazione sulle segnalazioni ricevute nel corso dell'esercizio, indicando il numero delle segnalazioni per ciascuna attività a rischio, le strutture coinvolte dalla segnalazione, la sintesi degli esiti;
- riferisce in caso di segnalazioni di violazioni accertate;
- riporta i provvedimenti disciplinari presi dalla funzione aziendale Risorse Umane o dagli altri organi eventualmente competenti.

6. Ogni informazione, segnalazione, *report* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *archivio* (informatico e cartaceo). L'accesso all'archivio è consentito - oltre che all'Organismo di Vigilanza - esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 8 – POTERI DI SPESA E NOMINA DI CONSULENTI**

1. L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di spesa nei limiti del budget annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'O.d.V. può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità, per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni, nei limiti previsti dal budget.
3. La nomina dei consulenti esterni avverrà su proposta dell'O.d.V. tramite Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 9 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO E RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda la vigente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo della Società, e alla vigente normativa in materia.
2. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.